



CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE

OGGETTO: Procedura per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici presso il Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e presso il Museo e Parco archeologico di Bova Marina – Direzione regionale Musei nazionali Calabria.

Si precisa che il CIG sarà acquisito all'esito della nuova procedura obbligatoria tramite il Portale di Acquisti in rete - Me.P.A. – "Sezione ANAC form", e verrà riportato in tutti gli atti successivi.

Art. 1 GENERALITA'

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici (da ora in poi "distributori") da collocarsi (2 macchine) presso il Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, (2 macchine) presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e (2 macchine, di cui una all'interno della struttura e l'altra all'esterno) presso il Museo e Parco archeologico di Bova Marina – Direzione regionale Musei nazionali Calabria– (di seguito DRMN Calabria), per offrire il servizio di somministrazione bevande e alimenti a tutti gli utenti (indicativamente un'utenza di oltre 26.000 persone, tra dipendenti di ruolo, personale di supporto, di ricerca e custodi e, mensilmente, visitatori esterni autorizzati ad accedere ai locali ministeriali per visite, convegni, laboratori, studi, ricerche, conferenze stampa, etc.).

Si specifica che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa in caso di ridotto uso del servizio.

2. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'Operatore economico incaricato dell'installazione e della gestione dei distributori e la Direzione regionale Musei nazionali Calabria si configura, ai sensi degli artt. 176 e seg. del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., come contratto di concessione di servizi.

La concessione è soggetta alle norme sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico.

La concessione è, inoltre, soggetta alle disposizioni sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande e alle norme fiscali vigenti in materia.

3. Il servizio in concessione dovrà essere reso nel rispetto, per quanto compatibili, dei Criteri Ambientali Minimi (c.d. CAM) per il "Servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 19 ottobre 2022, del documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea "Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi in materia di prodotti alimentari, servizi di ristorazione e distributori automatici SWD (2019/366) e della Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, recepita con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196.

Art. 2 - BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Sono oggetto di concessione gli spazi individuati dalla Direzione regionale Musei nazionali Calabria presso il Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e presso il Museo e Parco archeologico di Bova Marina, idonei all'installazione di distributori su aree di proprietà o su eventuali pertinenze nella disponibilità degli stessi. Eventuali e/o diverse collocazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione regionale Musei nazionali Calabria in osservanza alle normative sulla tutela della sicurezza.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Prima della scadenza della concessione, l'ente concedente (Direzione regionale Musei nazionali Calabria), ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., potrà ricorrere alla proroga tecnica, manifestando la sua volontà in tal senso almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, per un periodo non superiore a sei (6) mesi e comunque per un tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Concessionario è tenuto alla esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni per il periodo indicato dalla Direzione regionale nazionale Musei Calabria.

2. Alla scadenza del contratto l'Operatore economico assegnatario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di tutto ciò eventualmente posto in essere per l'installazione medesima, lasciando i locali usati in perfette condizioni di ordine e pulizia. Per tutte le disinstallazioni (sia quelle conclusive del contratto che quelle richieste o autorizzate nel corso del contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori e/o degli erogatori di acqua;
- conservazione degli impianti elettrici e idrici realizzati a servizio delle macchine che rimangono di proprietà della Direzione regionale nazionale Musei Calabria;
- rimozione di eventuali materiali di risulta;
- ripristino e pulizia degli spazi, in particolare del pavimento e delle pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

Art. 4 - PRODOTTI DA EROGARE

1. Nei distributori dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria.

2. Dovranno essere garantite le seguenti condizioni:

- devono essere installati 2 distributori per ogni sede, in linea con le vigenti normative tecniche e sanitarie e devono essere di ultima generazione per favorire la riduzione dei consumi energetici (ammessi solo apparecchi con classe energetica A+ e A++);
- i distributori automatici devono poter ricevere pagamenti in moneta, tutti i prodotti in vendita devono avere prezzi fissi e invariabili per l'utenza;
- i bicchierini per l'erogazione di bevande calde dovranno essere di carta e/o materiale riciclabile;
- le palette dovranno essere di legno e/o materiale riciclabile.

3. I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, ovvero l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, il Concessionario si impegnerà a sostituire immediatamente, e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dalla data della contestazione, i prodotti senza oneri per la Direzione regionale Musei nazionali Calabria e aumenti di prezzo a carico dell'utenza. In tal caso, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria addebita al Concessionario le spese sostenute per le eventuali verifiche tecniche eseguite sui prodotti, e procede a risolvere di diritto il contratto ai sensi del presente capitolato. Restano ferme le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

4. Il Concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile giudizio della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, non rispondano ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti dal presente Capitolato.

5. I prezzi di vendita dei prodotti, corrispondenti a quanto offerto in sede di gara devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.

Art. 5 - CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI

1. L'aggiudicataria dovrà versare il canone di concessione annuale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre I.V.A. e oneri se dovuti, da corrispondere secondo le seguenti tassative scadenze:

1° anno: saldo intero canone entro e non oltre 60 giorni dall'avvio del servizio;

2° anno: saldo intero canone entro e non oltre 60 giorni dall'inizio del secondo anno di servizio.

Il canone è dovuto quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che i distributori comportano;
- lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue.

2. I rischi interferenti non comportano costi vivi, poiché le misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o massima riduzione sono di natura gestionale così come evincibili dal DUVRI. Resta inteso che sia il DUVRI che la quantificazione dei costi sono suscettibili di rivalutazione dinamica a seguito dell'analisi dei rischi specifici propri del concessionario.

4. Il canone dovrà essere versato in un'unica rata. A seguito del pagamento verrà rilasciata la fattura debitamente quietanzata.

5. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 6 CARATTERISTICHE E VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.

2. Il concessionario deve mettere a disposizione della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, prima dell'inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.

3. I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione degli incendi;
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE marcature CE - in conformità alla Direttiva 2006/42/CE per la quale dovrà essere esibita in copia la dichiarazione di conformità prevista dalla medesima direttiva;
- essere dotati di tutti i pittogrammi di sicurezza di cui alla norma UNI EN ISO 7010:2017 (segnaletica di sicurezza luoghi di lavoro);
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva 89/336/CE e s.m.i.) ed in particolare alla direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;
- essere dotati di un impianto refrigerante dei distributori privo di CFC. I fluidi frigoriferi utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria.

A titolo esemplificativo deve essere previsto:

- l'impiego, per le parti e le superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione dei cibi e delle bevande;
- adeguata protezione dell'apertura dell'erogazione tale da impedire la contaminazione delle parti interne e dei prodotti erogati.

Art. 7 - ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua e le pulizie sono a carico della Direzione regionale Musei nazionali Calabria, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione.

Art. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà:

a) fornire ed installare, i distributori muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro, che garantiscano l'erogazione del resto, nonché conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e conformi al D.Lgs. n. 81/2008. I prezzi di vendita all'utenza devono essere ben visibili e devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto in tutte le sedi del Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e del Museo e Parco archeologico di Bova Marina interessate dal servizio. Esaurite le attività di installazione, il Concessionario deve asportare a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta. Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali facilmente riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili. A tal proposito, il Concessionario deve garantire il confezionamento dei prodotti in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità.

b) fornire, entro lo stesso termine, un elenco dettagliato dei distributori, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici installate;

c) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria;

d) garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004;

e) eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura del Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e del Museo e Parco archeologico di Bova Marina;

f) sostituire tempestivamente i prodotti in scadenza o difettosi;

g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi. In ogni caso, nell'ipotesi di segnalazione di esaurimento dei prodotti nei distributori, ed anche solo per uno di essi, il Concessionario deve provvedere al rifornimento entro 24 ore lavorative dalla segnalazione ricevuta a mezzo telefono o e-mail da parte di incaricati del Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, del Museo e Parco archeologico nazionale di

Locri Epizefiri e del Museo e Parco archeologico di Bova Marina;

h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;

i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;

j) fornire al direttore del Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e del Museo e Parco archeologico di Bova Marina il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato d'oneri;

k) impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;

l) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze della Direzione regionale Musei nazionali Calabria;

m) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;

n) provvedere alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione, pulizia e rifornimento dei distributori automatici;

o) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;

p) Il Concessionario, entro 15 giorni dalla data di installazione consegna all'Amministrazione i seguenti documenti:

- elenco dei prodotti erogati, identificati con la propria marca commerciale e formato, con i prezzi massimi all'utenza (cd. Listino ufficiale), suddiviso tra le diverse tipologie (bevande calde, snacks, bevande fredde, alimenti freschi);

- schede merceologiche di tutti i prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge, inclusi i prodotti senza glutine;

2. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione della DRMN Calabria - presso il Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, presso il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e presso il Museo e Parco archeologico di Bova Marina; - per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato, non potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione dei distributori utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con la Direzione regionale Musei nazionali Calabria. Negli spazi oggetto della concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario

Art. 9 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE

1. Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro il termine offerto nella proposta tecnica.

2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.

3. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 4 giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

Art. 10 – PREZZI DEI PRODOTTI

1. I prezzi da applicarsi all'utenza saranno quelli offerti dal concessionario in sede di gara e non dovranno essere superiori a quelli riportati nella seguente tabella, riferita ai principali prodotti che devono essere presenti:

PRODOTTO	PREZZO
BEVANDE CALDE	
Caffè espresso (lungo-corto)	0.80
Ginseng	
Cappuccino	0.90
Orzo	
Tè al limone, deteinato	0.70
Cioccolata (min. 60 % di cioccolato)	0.90
BEVANDE FREDDE	
Acqua nat./gas 50 cc.	0.70
Coca cola, aranciata, sprite (in lattina da 33 cc)	1.00
In contenitore da 50 cc	1.30
Succhi di frutta (min. 60% di frutta) da 200 ml	1.50
Pera, Pesca/Albicocca	
SNACKS	
Crackers, Taralli/Schiacciatine/patatine	1.10
Crossaint/Brioche/Pastafrolla	0.70
Tortine/wafer	0.80
Barrette di cioccolato (al latte e fondente)	1.10
PRODOTTI FRESCHI	
Tramezzini da 140 g	3.00
Panini da 120 g	2.50
Yogurt da 200 g da bere	2.00

2. I prezzi offerti per il solo pagamento in contanti dovranno essere espressi con la frazione minima di 0.05 centesimi di euro.

3. La Direzione regionale Musei nazionali Calabria potrà in qualsiasi momento controllare i prezzi applicati dal Concessionario.

Art. 11 - VERIFICHE E LAVORI

1. Nel corso del contratto, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria ha diritto di eseguire la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti il Progetto tecnico del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L'accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della concessione.

2. La Direzione regionale Musei nazionali Calabria potrà procedere anche con verifiche senza preavviso (c.d. a sorpresa) e a campione. Le verifiche sulle caratteristiche tecniche dei distributori automatici installati verranno effettuate a campione tramite confronto con le schede tecniche dei distributori automatici presentate dal Concessionario. La verifica si intende positivamente superata solo se i distributori e i prodotti non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. Il triplice esito negativo delle verifiche è considerato grave inadempimento.

3. Nel corso del contratto, la Direzione regionale Musei nazionali Calabria, ha il diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione, eventuali lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al Concessionario che, comunque, non può negare il relativo consenso. Qualora, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, la DRMN Calabria dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE

1. È a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività.

Art. 13 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.

2. Il personale, provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.

3. Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4. Il personale del Concessionario incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto;

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario, precedentemente alla stipula del contratto, è tenuto a fornire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che avrà efficacia per tutta la durata della concessione, dalla stipula del contratto fino allo svincolo e alla restituzione. Detta cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

2. La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/83 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Direzione regionale Musei nazionali Calabria.

Art. 15 – ASSICURAZIONI E GARANZIE

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

1. Il Concessionario è responsabile direttamente o indirettamente per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori e preposti (art. 1228 e 2049 codice civile) o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario, prima della stipula del Contratto, è obbligato a prestare idonea copertura assicurativa per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla per tutta la durata contrattuale:

- Responsabilità Civile verso Terzi e Operatori (RCT/O): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio.

La polizza deve riportare come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto della presente procedura e specificare che siano coperte le attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione delle cose oggetto dell'attività dichiarata in polizza compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato (limite di indennizzo richiesto per i danni da incendio pari almeno ad Euro 500.000,00 per sinistro e per anno). Tale copertura (RCTO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e dovrà prevedere la copertura delle responsabilità sopra descritte, incluse le seguenti estensioni:

- Danni derivanti dalla distribuzione e smercio di generi alimentari compresi i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori;

- Danni arrecati ai locali, strutture e beni comunali inclusi i danni alle condutture e dagli impianti elettrici conseguenti all'attività oggetto della concessione;

- Rc postuma da installazione con un termine di almeno 12 mesi;

- Rc del committente

– Polizza per rischio incendio, fulmine e scoppio in nome e per conto di chi spetta, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei locali ove sono presenti i distributori e relativo contenuto, per un valore fabbricati da assicurare pari ad Euro 7.000.000,00; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con massimale di almeno Euro 1.000.000,00.

2. Qualora l'assegnatario abbia già una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, può essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto del presente capitolato, i massimali dedicati al medesimo e tutte le garanzie aggiuntive sopra richieste. Le suddette polizze dovranno valere anche per le richieste di risarcimento alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria.

3. Le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. Copia di tali polizze, autocertificate conforme all'originale, dovranno essere trasmesse prima della stipula del contratto.

4. Sarà considerata valida ad ogni effetto la presentazione di polizza/e di assicurazione già in essere, purché aventi le medesime caratteristiche sopra indicate ovvero eventualmente estese con apposita/e appendice/i.

5. I rinnovi della/e polizza/e assicurativa/e dovranno essere inviati in copia entro il mese successivo al rinnovo.

6. In caso di R.T.I. la polizza assicurativa dovrà essere presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale tra le imprese.

7. Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la DRMN Calabria ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

8. La Direzione regionale Musei nazionali Calabria è esonerata inoltre da ogni responsabilità anche nei confronti del Concessionario per danni provocati dall'uso, anche non corretto, dei distributori, per eventuali atti vandalici, furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori.

9. In ogni caso, il Concessionario manleva il concedente (Direzione regionale Musei nazionali Calabria) dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e, pertanto, anche detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla DRMN Calabria.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione anche di una sola parte del contratto.
2. Il concessionario si impegna ad eseguire direttamente tutte le prestazioni relative alla gestione dei distributori. È ammesso il subappalto nei modi previsti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., previa espressa autorizzazione della Direzione regionale Musei nazionali Calabria.

Art. 17 - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO

1. Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.
2. Il Concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi moratori per ritardato pagamento alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria che a tal fine potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 14.

Art. 18 – PENALI

1. Qualora il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato d'oneri, nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara, per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore, l'ente concedente applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo.
 - a) Gestione ordinaria:
 - mancato funzionamento dei distributori: per ogni infrazione accertata, penale pari a €. 50,00, fino ad un massimo di €. 500,00;
 - aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata dalla DRMN Calabria, penale pari a €. 100,00, fino ad un massimo di €. 1.000,00.;
 - prodotti di livello non qualitativamente alto, penale pari a €. 25,00, fino ad un massimo di €. 250,00;
 - installazione di distributori con caratteristiche diverse ed inferiori, penale pari a €. 50,00 per distributore, fino ad un massimo di €. 500,00 per distributore;
 - prodotti scaduti, avariati, adulterati, contenenti sostanze nocive, penale fino ad €. 75,00, fino ad un massimo di €. 750,00;
 - b) Interventi ordinari:
 - mancata effettuazione dei passaggi periodici previsti dal piano delle forniture: penale pari a € 50,00 per passaggio, fino ad un massimo di €. 500,00;
 - insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata, penale pari a €. 150,00 fino ad un massimo di €. 1.500,00;
 - c) Interventi straordinari o a chiamata:
 - ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori alle 24 ore: penale pari ad €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
 - d) ritardo nel pagamento del canone:
 - €. 12,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di €. 120,00.
 - e) per ipotesi diverse da quelle fin qui contemplate:
 - fino ad €. 100,00, secondo gravità dell'infrazione.
- La penale potrà essere applicata previa contestazione dell'addebito ed esame delle eventuali osservazioni del

concessionario da far pervenire entro 10 giorni dalla contestazione.

Art. 19 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il Concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del Concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, dei contenuti del presente capitolato ovvero nel caso in cui il Concessionario sia incorso in più di tre penali di cui all'art. 18, ovvero in caso di triplice esito negativo delle verifiche di cui all'art. 11, ovvero in caso di cessione del contratto, subappalto non autorizzato o mancato pagamento del canone. In tal caso, la DRMN Calabria potrà dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione da inviarsi al Concessionario tramite PEC.

2. Il Concessionario potrà, dal canto suo, rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone comunicazione all'ente concedente tramite PEC con preavviso non inferiore a tre mesi.

Art. 20 – REFERENTE UNICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà nominare, prima della stipula del contratto, la persona designata quale responsabile unico del servizio nei confronti dell'ente concedente (Direzione regionale Musei nazionali Calabria), cd "Referente Unico", fornendo l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici (cellulare), nonché il nominativo ed il telefono di un sostituto per i casi di impedimento o assenza, anche per ferie, del Referente designato. Il Referente Unico e il suo sostituto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - adeguata preparazione e formazione professionale in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio; - reperibilità tutti i giorni lavorativi almeno dalle ore 8.00 alle ore 17:00;

2. L'ente concedente si rivolgerà direttamente a tale Referente Unico per ogni problema, reclamo o disagio che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente Unico e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge, al Concessionario.

3. Il Referente Unico provvede altresì a evadere le richieste di rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità di pagamento per contanti. Sono garantiti i rimborsi richiesti, se dovuti, con le modalità indicate dall'utente tramite il recapito telefonico del concessionario, entro 15 giorni lavorativi dalla chiamata.

4. L'ente concedente si riserva di chiedere la sostituzione del Referente Unico o del suo sostituto senza che il Concessionario possa sollevare obiezioni, in caso di rilevata non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

1. Le controversie che potranno insorgere a causa dell'esecuzione del contratto saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Cosenza.

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), il concedente – Direzione regionale Musei nazionali Calabria, quale titolare del trattamento dei dati forniti dal Concessionario, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente concessione.

2. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e



Ministero della cultura

DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI CALABRIA

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

3. Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione della concessione è obbligatorio.

4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione della concessione, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

5. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla stazione concedente di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

Per presa visione e accettazione
L'Operatore Economico

Il Rup
Arch. Elena Rita Trunfio

